

produttivo italiano, e nel Decreto Ministeriale del 10 agosto 2020 (doc. 3), cui il regolamento pattizio è conforme.

Invitalia ha addotto a prova del credito la delibera di assemblea straordinaria, il regolamento del prestito, il contratto, l'estratto conto da cui risultano due accrediti di € 3.000.005,00 ed € 1.500.005,00 datati 18/12/2020 (doc. 7) ed il certificato rappresentativo di n. 9 obbligazioni da nominali euro 500.000 ciascuna, per complessivi euro 4.500.000, 00, munito della sottoscrizione digitale del legale rappresentante della società emittente (doc. 8).

Ha allegato inoltre che, in conseguenza del verificarsi dell'evento rilevante costituito dal deposito della domanda di concordato preventivo (cfr. doc. 9, pec della società del 26.4.2023 che avvisa del deposito di domanda ex art. 44 CCII), previsto dall'art. 11 lett. a) del regolamento del prestito quale causa di estinzione anticipata, la società era tenuta non soltanto al rimborso anticipato del capitale e degli interessi corrispettivi e di mora (cfr. doc. 10 pec del 26.6.2023) ma anche al riconoscimento della natura privilegiata del credito in forza del tenore dell'ultimo comma dell'art. 11, che prevede "In caso di rimborso anticipato del Prestito per il verificarsi di un Evento Rilevante resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123."

Nelle osservazioni depositate la creditrice ha precisato l'importo degli interessi richiesti e depositato prospetto di calcolo enunciativo dei criteri adottati.

Il G.D. dott. Ambrosio, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla curatela, ha ammesso il solo credito capitale in via chirografaria postergata¹.

¹ Di seguito la motivazione:

"Rilevato che:

- l'art. 6, rubricato "status degli strumenti finanziari" prevede che in caso di sottoposizione della Società Emittente a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati in termini di capitale ed interessi residui:

(i) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati della Società Emittente,

(ii) pari passu con i creditori della società emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;

(iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni ed altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione nonché, ove applicabile, rispetto ai creditori previsti dall'art. 2467 c.c.;

- il successivo art. 12, rubricato "rimborso anticipato a favore del fondo patrimonio PMI" prevede che - al verificarsi di una serie di eventi rilevanti, tra cui l'apertura della liquidazione giudiziale - gli strumenti finanziari debbano essere integralmente rimborsati anticipatamente e resta "ferma l'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 123/1998".

In caso di apertura della liquidazione giudiziale, il medesimo contratto prevede quindi da un lato la postergazione rispetto a tutti i creditori chirografari (art.4) e d'altro lato l'attribuzione al medesimo credito restitutorio di un privilegio dal rango particolarmente elevato.

L'antinomia deve essere risolta nel senso della prevalenza del disposto dell'art. 6, con conseguente natura chirografaria postergata del credito.

Si osserva al riguardo che - come già affermato da Trib. Genova 6.2.2023 - il richiamo all'art. 9 del d.lgs. 123/1998 non sia sufficiente a derogare alla disciplina speciale del presente finanziamento, non derivante da un generico strumento di sostegno, ma da erogazione proveniente da specifico fondo " Fondo Patrimonio PMI" così individuato dalla legge istitutiva, al comma 12 dell'art. 26 del d.l. 34/20, cd. Legge Rilancio: "Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI»" (di seguito anche il "Fondo"), finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito "gli strumenti finanziari"), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo 5 pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a)."

Il comma 14 del d.l. 34/2020 prevede inoltre che "Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli



Nell'opposizione la creditrice ha contestato l'esclusione del privilegio e il mancato riconoscimento degli interessi, che ha precisato in € 101.052,98, oltre agli interessi successivi come precisati a pagina 15 del ricorso

Si è costituita la Liquidazione giudiziale chiedendo il rigetto dell'opposizione, se del caso per diversa motivazione ed argomentando ampiamente in ordine all'interpretazione delle norme, anche in forza dei principi di diritto europeo, e delle disposizioni contrattuali, che configurerebbero il credito come postergato. Non si è opposta invece al riconoscimento degli interessi come precisati sino alla data di apertura della liquidazione.

L'udienza è stata rinviata al 17.10.2024 con assegnazione di termini per memorie finali e, mutato il Giudice relatore, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

La causa è stata, infine, riferita al collegio nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.

Il Collegio reputa che l'opposizione debba essere rigettata nel suo primo motivo mentre quanto al secondo motivo si deve prendere atto del riconoscimento del credito per interessi da parte della procedura.

Preliminarmente è necessario richiamare la fonte primaria regolatrice dello strumento finanziario costituente titolo del credito al rimborso.

L'art. 26, norma inserita nel D.L. N. 34 del maggio 2020 avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", si colloca nel titolo II dedicato, appunto, alle misure

Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile".

Si tratta pertanto di provvista strettamente e più di altre legata al carattere eccezionale delle condizioni di tempo e occasione (l'evento pandemico e le sue conseguenze sulla economia), con la conseguenza che è del tutto fondato ritenere che la disciplina che la caratterizza possa avere derogato a quanto disposto dalla normativa già in vigore, e tale deroga debba trovare applicazione incondizionata, pena il vanificare le condizioni di favore e la finalità di un sostegno di natura eccezionale alle imprese che si volevano rilanciare (così il già citato Trib. Genova).

Si osserva, inoltre, che tale interpretazione appare quella maggiormente conforme alla comune intenzione delle parti, ossia al principale canone di interpretazione del contratto enunciato dall'art. 1362 c.c. Difatti, considerato che la stessa norma istitutiva del contributo pubblico prevedeva espressamente la postergazione, è ragionevole ritenere che le parti abbiano stipulato il contratto facendo affidamento sulla stessa.

Non può condividersi, invece, l'interpretazione prospettata dal creditore, secondo cui l'art. 6 troverebbe applicazione in caso di apertura della liquidazione giudiziale dopo la scadenza del termine per il rimborso, mentre l'art. 12 troverebbe applicazione nei casi di rimborso anticipato. Detta interpretazione, infatti, non trova alcun riscontro nel tenore letterale del contratto.

Non si condivide, infine, il richiamo al principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c., e ciò sia perché tale canone interpretativo opera solo qualora non sia possibile fare ricorso ai criteri di interpretazione soggettivi (tra cui quello di cui all'art. 1362 c.c.), sia perché in ogni caso può comunque essere attribuita un'autonoma portata precettiva all'art. 12, il quale deve essere interpretato nel senso che il credito da rimborso anticipato è assistito da privilegio qualora si verifichi un evento rilevante diverso dall'apertura di una procedura concorsuale nei confronti della debitrice.

Per le ragioni esposte, si ammette al passivo in via chirografaria postergata per euro 4.500.000,00; non si ammette il residuo importo di euro 101.052,98 per interessi in quanto non è stato prodotto il prospetto di calcolo

Riepilogo numerico:

- *Chirografari 4.500.000,00*
- *Escluso 101.052,98*

Cronologico n. 00062".



di sostegno alle imprese e all'economia. La norma disciplina, in venti commi, alcune misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, tra le quali al comma 12 la costituzione del Fondo Patrimonio PMI *“Ai fini del sostegno e del rilancio del sistema economico produttivo italiano”* di 1 miliardo di euro, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito (*“strumenti finanziari”*) per le società di cui al comma 1 non piccole, con ricavi nel 2019 superiori a 10 milioni e non oltre 50 milioni, il cui giro d'affari sia stato significativamente penalizzato per effetto delle misure connesse al covid, che abbiano eseguito un aumento di capitale di almeno 250.000 euro e non si trovino in procedura concorsuale, salvo che per piani di concordato in continuità già omologati².

Il comma 14 detta alcune caratteristiche specifiche degli Strumenti Finanziari. *“Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata dopo tre anni. Gli strumenti finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione interdittiva antimafia. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'art. 2467.”*

La relazione illustrativa, depositata da parte resistente, ribadisce che gli strumenti finanziari di cui al comma 12 *“in conformità alla comunicazione della Commissione, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza covid”*, sono di rango subordinato (doc. 2 estratto della relazione).

Disposizione centrale per inquadrare la *ratio* dell'intervento di sostegno si rinviene poi al comma 15. In tale disposizione la legge definisce gli impegni principali della società emittente, tra cui il mantenimento del capitale di rischio sino all'integrale rimborso degli strumenti, l'obbligo di rendiconto periodico al Gestore del Fondo per la verifica degli impegni assunti e, infine, il dovere di destinazione del finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. L'obbligo dunque è quello di destinare il prestito alla prosecuzione dell'attività mediante pagamento delle retribuzioni correnti ovvero dei crediti a breve scadenza ovvero all'esecuzione di investimenti.

Il comma 16 della legge prevede che con Decreto interministeriale saranno definiti *“caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari”*.

Invitalia ha prodotto il testo del Regolamento interministeriale integrativo, di cui la resistente contesta l'ufficialità, in ragione del mancato reperimento del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale o in altre banche dati, nel quale sono disciplinate le caratteristiche degli strumenti, le condizioni di remunerazione, i casi di rimborso anticipato ed ogni altra condizione e termine dell'operazione di prestito, mediante l'elaborazione del Prospetto allegato, al quale tutte le delibere di emissione si devono conformare.

La disposizione che in tesi contraddice il tenore testuale del comma 14 dell'art. 26 è contenuta nell'art. 7, rubricato *“Inadempimento”*.

La norma prevede che il *“prospetto delinea gli impegni della società emittente e le fattispecie che determinano l'immediato rimborso degli strumenti finanziari. Resta fermo l'art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123”*

² Deve poi trattarsi di impresa non in difficoltà, in situazione di regolarità fiscale contributiva, con un numero di occupati inferiore a 250 persone e con altre caratteristiche specificamente individuate. La legge individua poi i limiti per ciascuna impresa nell'emissione dei titoli, il soggetto gestore del fondo in INVITALIA o società da questa interamente controllata.



Nel Prospetto sono contenute le Definizioni, tra cui quella di Evento Pregiudizievole Significativo, ossia qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette siano in grado di influire negativamente e in modo rilevante sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull'attività della società emittente in modo tale da compromettere la sua capacità di adempimento alle obbligazioni derivanti dal prestito. Vengono indicate le condizioni di rimborso anticipato a favore della società a poi le fattispecie che determinano il rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI, tra cui: la adozione di una delibera di liquidazione volontaria o che determini la cessazione di fatto dell'attività ovvero il deposito di domanda di apertura della procedura concorsuale avverso o da parte della società, la redazione di un piano attestato di risanamento e anche il semplice avvio di trattative per moratorie o altri strumenti di ristrutturazione del debito; il rilascio di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti o documenti falsi in qualsiasi fase della procedura; il cambio di controllo nella società emittente; l'inadempimento agli impegni; il non consentire i controlli del gestore sul rispetto degli obblighi ed altri obblighi puntualmente elencati.

Immediatamente dopo l'elencazione delle fattispecie di restituzione anticipata il Prospetto prevede la "Subordinazione Del Prestito" in tal senso: *"in caso di sottoposizione della società emittente a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza"*. In tali casi il prestito *"in termini di capitale e interessi residui"* verrà rimborsato *"i) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati della Società Emittente; ii) pari passu con i creditori della Società Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, ed altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione nonché rispetto ai creditori previsti dall'articolo 2467 del codice civile. Gli Strumenti Finanziari non sono convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale della Società Emittente o di altra società"*.

Il regolamento del prestito contiene le medesime disposizioni³, così come il contratto⁴.

Un sintetico richiamo è infine d'obbligo al Decreto Legislativo n. 123/1998, che si autodefinisce norma codificante i principi generali dell'ordinamento dello Stato in merito ai procedimenti amministrativi concernenti tutti gli incentivi pubblici allo sviluppo delle attività produttive.

In particolare l'art. 7 descrive le modalità di erogazione degli interventi. Nel caso di specie per effetto dell'espressa qualificazione legislativa trattasi di *"finanziamento agevolato"* erogato mediante sottoscrizione di strumenti finanziari costituenti titoli di debito o obbligazioni.

L'art. 9 è intitolato *"Revoca dei benefici e sanzioni"* e si occupa di regolare al comma primo i presupposti per la revoca del beneficio, quali l'assenza di uno o più presupposti, la presentazione di documentazione incompleta o irregolare per fatto imputabile e non sanabile (patologie genetiche del rapporto). Al comma secondo prevede in caso di revoca l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, al comma terzo delinea una fattispecie particolare di revoca nel caso di cessione o distrazione del bene il cui acquisto è stato sovvenzionato, prima di un certo periodo di

³ All'art. 6 definisce lo *status* degli strumenti finanziari come prestiti con restituzione subordinata a quelli di tutti i creditori sociali eccetto i soci e all'art. 12 individua le medesime cause di rimborso anticipato aggiungendo la fattispecie dell'inadempimento agli obblighi di restituzione degli interessi o del capitale, precisando al comma 6 che, in caso di restituzione anticipata, resta ferma l'applicazione dell'art. 9 D.Lgs 123/1998.

⁴ All'art. 4 definisce lo *status* degli strumenti finanziari, dando atto del carattere subordinato del credito di rimborso in caso di insolvenza e apertura della procedura concorsuale, mentre all'art. 8, rubricato risoluzione di diritto, stabilisce che, nel caso le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla società si rivelino inesatte o non veritiere alla data del contratto e a qualunque data esse si intendono ripetute ovvero in caso di violazione degli impegni di cui all'art. 6 – il quale richiama il contenuto dell'art. 12 del regolamento del prestito in ordine alle cause di restituzione anticipata - resta fermo l'art. 9 del D.Lgs. 123/1998. Dunque sulla base del contratto la violazione degli impegni assunti e il verificarsi degli eventi rilevanti idonei a determinare l'immediata restituzione determinano l'applicazione dell'art. 9.



tempo (patologia nella fase esecutiva), mentre al comma quarto e quinto prevede l'applicazione di interessi al tasso speciale e il riconoscimento del privilegio speciale per tutte le restituzioni derivanti dalla revoca di cui al comma 1 (patologia nella fase genetica), comma 3, e di revoca comunque disposta per fatti o atti addebitati all'impresa (patologia nella fase esecutiva). Al comma sesto è chiarito che quanto restituito allo stato andrà a ricostituire la provvista nel bilancio statale per gli interventi agevolativi alle imprese.

È nota al Collegio la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla estensione del privilegio statale introdotto dall'art. 9 a tutte le fattispecie di intervento pubblico di sostegno comunque erogate, anche mediante garanzia, ed anche sulla base di leggi speciali successive, mediante l'interpretazione estensiva del concetto di intervento e di revoca dello stesso, idonea a ricomprendere tanto provvedimenti ricognitivi di patologie nella fase genetica del rapporto quanto patologie del rapporto di credito, come l'inadempimento, incluse le ipotesi di risoluzione negoziale e decadenza dal beneficio termine.

Ebbene, ciò premesso, la tesi di Invitalia intende il richiamo all'art. 9 del D.Lgs. 123/1998, disseminato nelle fonti di rango sub-legislativo, come inclusivo della disposizione che prescrive la natura privilegiata del credito alle restituzioni anche nell'ipotesi della liquidazione giudiziale – equiparata al fallimento in forza del sopravvenuto codice della crisi –, così come al verificarsi di altri eventi rilevanti, quando l'insolvenza sia dichiarata prima della scadenza del prestito, al fine di non contraddire il tenore del comma 14 dell'art. 26.

Il collegio ritiene che l'orientamento di Invitalia non trovi fondamento nella fonte istitutiva degli strumenti finanziari, la quale ha inequivocabilmente disciplinato il rango del credito da rimborso nella fattispecie del concorso, prescindendo dalle vicende, fisiologiche o patologiche del rapporto obbligatorio connesso all'erogazione del prestito e qualificando, appunto, il credito come chirografario postergato ed al contempo antergato ai crediti dei soci per finanziamenti nelle ipotesi di cui al 2497 c.c.

Anche considerando il richiamo all'art. 9 contenuto nell'art. 7 del regolamento ministeriale la tesi di parte opponente, seppure avrebbe il pregio di ricondurre l'intervento di cui all'art. 26 comma 12, nell'alveo della preesistente disciplina generale degli interventi pubblici di sostegno all'economia, risulta priva di fondamento normativo testuale. Infatti la disposizione non distingue tra inadempimenti verificatisi prima della scadenza ovvero dopo la scadenza del termine di rimborso, come sostenuto da Invitalia, così come l'art. 26 comma 14 e l'art. 6 del regolamento del prestito non distinguono a seconda del momento dell'apertura del concorso.

Né pare che il richiamo alla fattispecie dell'art. 9 sia immediatamente evocativo del disposto di cui al comma 5 e costituisca dunque fonte di antinomia con il disposto del comma 14 dell'art. 26.

È stata, infatti, richiamata l'intera norma la quale presenta un contenuto composito. Dunque, in forza di un'interpretazione letterale e al contempo sistematica del richiamo, non potendo le fonti negoziali derogare alle norme di rango primario in punto di cause legittime di prelazione, si può ritenere che esso operi nei limiti della compatibilità con la disciplina speciale, come suggerito dalla difesa della procedura di liquidazione giudiziale.

In ogni caso, la previsione della norma secondaria, ove idonea a determinare un'antinomia, non vincolerebbe certo il giudice ordinario nella sua applicazione, in ragione della prevalenza della disposizione di rango superiore ex art. 4 delle Preleggi e 4 della legge 2248 del 1865.

Invitalia lamenta allora che una tale interpretazione rigidamente letterale dell'art. 26 comma 14 ultimo periodo avrebbe esiti irragionevoli e potenzialmente incostituzionali, stante il differente trattamento riservato a tale specie di interventi pubblici, specie se confrontato con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al rango dei crediti restitutori per contributi a fondo



perduto. Infatti secondo Invitalia anche nel caso di insolvenza prima della scadenza del termine di rimborso si avrebbe la frustrazione dello scopo dell'intervento di salvataggio.

Ebbene, non si ritiene che la disposizione di cui all'art. 26 comma 14 ultimo periodo abbia un esito interpretativo irragionevole.

È innegabile che gli aiuti previsti nel periodo *covid* siano caratterizzati da eccezionalità, non soltanto in considerazione dei restrittivi requisiti all'accesso prefigurati dal legislatore e sopra richiamati ma anche in ragione dell'occasione straordinaria che li ha originati e dello scopo per cui sono stati previsti. Come prima ricordato, è la stessa legge a rendere palese lo scopo dell'intervento nella previsione del principale obbligo delle società emittenti: supportare le imprese in condizioni di continuità prima del covid, operanti sul territorio italiano, con un finanziamento in conto capitale che consenta loro di proseguire nel pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei crediti inseriti nel capitale circolante ovvero di investire. Ebbene, la destinazione di tale risorse e lo scopo dell'intervento di sostegno non appare essere frustrato nell'ipotesi in cui la società, chiaramente senza preordinazione, non riesca a superare la crisi innescata dal *covid* ed acceda ad una procedura concorsuale. Lo scopo dell'intervento risulta comunque realizzato ove la destinazione delle somme sia rispettata, la continuità sia garantita per un certo periodo e poi, per fattori esogeni, l'impresa non riesca comunque a rimanere sul mercato.

La norma tacciata di incostituzionalità, in sostanza, sembra confrontarsi con il disposto dell'art. 9 comma quinto del D.Lgs. 123/1998 ritenendo preferibile in tale fattispecie che ad essere rimborsati per primi siano gli altri creditori dell'impresa insolvente, secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso la norma garantisce la destinazione delle somme al pagamento dei creditori dell'impresa, tra cui i privilegiati di rango inferiore rispetto ai lavoratori, anche nell'ipotesi di insolvenza.

È dunque una scelta consapevole del legislatore quella di porre l'Erario al di sotto dei creditori dell'impresa e prima soltanto dei soci, in qualsiasi scenario concorsuale.

Non appare, infine, sostenibile che lo stesso credito possa assurgere a rango privilegiato soltanto entro sei anni dal suo venire ad esistenza e mutare dunque ordine per trasformarsi in chirografario successivamente.

Una tale struttura ontologica del privilegio avrebbe richiesto un espresso intervento normativo, in ragione del principio di tassatività dei privilegi.

La fattispecie citata da Invitalia con riguardo alle garanzie statali, quale esempio di credito dalla natura mutevole, non si attaglia al caso di specie. Infatti in quelle fattispecie il credito del finanziatore privatistico nasce chirografario e rimane chirografario, mentre il credito del garante pubblico nel momento in cui sorge, per effetto della escussione, nasce e rimane privilegiato, anche ove il garante dichiararsi di "surrogarsi" nelle ragioni del creditore chirografario.

Per tali ragioni l'orientamento cui hanno aderito il G.D. e il Tribunale di Genova, Est. Tabacchi, nella pronuncia del 6 febbraio 2023 merita condivisione.

L'opposizione deve essere dunque rigettata quanto al motivo relativo al grado del credito.

Va invece parzialmente accolta quanto all'esclusione del credito per accessori di € 101.052,98, tempestivamente precisato nelle osservazioni e nel ricorso in opposizione allo stato passivo e non contestata dalla resistente.

Lo stato passivo dovrà essere dunque aggiornato in conformità alla domanda del creditore quanto al credito per interessi, con il riconoscimento di quelli maturati sino al 22.6.2023, data di pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione (doc. 4).



Le spese del presente giudizio, in considerazione della novità della questione, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, deduzione e istanza, così dispone:

1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dispone l'ammissione del credito di INVITALIA nella misura di € 4.601.052,98, confermandone il grado chirografario postergato;
2. spese integralmente compensate.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza sezione civile in data 27 novembre 2024.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Caterina Rizzotto

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

